

DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTA A ROMA E A CITTÀ DI PANAMA IL 30 DICEMBRE 2010.

RELAZIONE

La Convenzione tra Italia e Panama per evitare le doppie imposizioni sul reddito - inserendosi nel contesto generale di ampliamento della rete di Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia - nel disciplinare gli aspetti fiscali inerenti alle relazioni economiche poste in essere tra i residenti dei due Paesi, costituisce un valido strumento giuridico-economico di riferimento per gli operatori economici italiani operanti in Panama, ponendoli in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti degli altri paesi industrializzati.

Le disposizioni convenzionali di cui trattasi ricalcano gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'OCSE, discostandosene solo per taluni aspetti, in relazione ad aspetti particolari dei sistemi fiscali dei due paesi.

Relativamente agli specifici aspetti tecnici, la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Per quanto riguarda le imposte considerate, figurano per l'Italia all'Articolo 2, paragrafo 3, l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

In merito al concetto di "residente di uno Stato contraente", in relazione alle persone diverse dalle persone fisiche (articolo 4, par. 3), è stato previsto il riferimento al principio della "direzione effettiva" che corrisponde maggiormente ai principi della legislazione fiscale italiana.

In materia di **stabile organizzazione** (Articolo 5), le disposizioni della Convenzione sono sostanzialmente corrispondenti al Modello OCSE e all'Articolo 162 del TUIR, unitamente a limitate varianti corrispondenti al Modello ONU, queste ultime relative a specifiche esigenze espresse da parte panamense (quali l'uso di installazioni per esplorazione di risorse naturali e fornitura di servizi).

La tassazione dei **redditi immobiliari** (articolo 6), come da modello OCSE, è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili, mentre, per quanto concerne il trattamento degli **utili di impresa** (articolo 7), è stato accolto il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili nello stato di residenza dell'impresa, ad eccezione dei



redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione; in quest'ultima ipotesi lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.

In materia di **utili derivanti dall'esercizio di navi e aeromobili in traffico internazionale (Articolo 8)**, il testo della Convenzione prevede l'adozione del principio di tassazione esclusiva nello Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa; si tratta di un principio fondamentale per l'Italia, soprattutto nel quadro della Convenzione in questione: infatti Panama effettua la tassazione sui redditi delle suddette imprese soltanto su quella parte prodotta sul territorio nazionale e l'applicazione di un diverso criterio impositivo avrebbe comportato il rischio di una sostanziale doppia esenzione dei redditi in questione.

Relativamente alla disciplina convenzionale delle **imprese associate (articolo 9)** - in linea con il testo base indicato dall'OCSE - si consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dell'imposta applicata sugli utili accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. Tuttavia, al fine di garantire pienamente l'interesse generale dell'Amministrazione fiscale italiana e in accordo con la nostra legislazione interna, la disposizione finale, di cui al par. 2, stabilisce che possono porsi in essere le eventuali rettifiche soltanto previo ricorso alla procedura amichevole di cui all'articolo 25 della Convenzione.

Relativamente alle altre categorie di redditi di maggiore interesse ai fini del patto internazionale concluso con Panama, sono state definite soddisfacenti condizioni per l'Italia per ciascuno dei trattamenti convenzionali riservati a dividendi, interessi e royalties.

Con riferimento alla disciplina dei **dividendi (Articolo 10)**, posto il principio generale della loro definitiva tassazione nello stato di residenza del percipiente (par. 1), è stata stabilita un'aliquota differenziata di ritenuta nello Stato della fonte del 5% per partecipazioni societarie uguali o superiori al 25%, ovvero del 10% per gli altri casi; analogamente, il par. 7 prevede l'applicazione di una "branch tax" addizionale, nello stato dove si trova la stabile organizzazione, sugli utili imponibili in base al par. 1 dell'Articolo 7; tale "branch tax" addizionale non potrà in ogni caso superare il 5% degli utili.

In materia di **interessi (Articolo 11)**, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello stato di residenza del percipiente, è stata concordata un'aliquota differenziata di ritenuta nello Stato della fonte del 5% nel caso il beneficiario di tali redditi sia un istituto bancario e del 10% per i restanti casi.



Anche in materia di **royalties (Articolo 12)**, posto il principio generale della loro definitiva tassazione nello stato di residenza del percipiente, è prevista un'aliquota massima di ritenuta, nello stato della fonte, del 10%.

L'articolo 13 in materia di utili di capitale corrisponde agli standard OCSE, ed in particolare:

- se trattasi di plusvalenze relative a beni cui è riconosciuta la qualificazione di "beni immobili", ai sensi dell'art. 6 della Convenzione, nel Paese in cui questi sono situati;
- se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa, nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa;
- nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa;
- nel caso di plusvalenze relative ad azioni di una impresa derivanti per più del 50% da beni immobili, nel Paese in cui questi sono situati;
- in tutti gli altri casi, esclusivamente nel Paese di residenza del cedente.

Al punto 5 del Protocollo aggiuntivo è stata inoltre introdotta una disposizione antielusiva riguardante l'alienazione di quote azionarie: in particolare, nonostante il par. 5 dell'Articolo 13, gli utili derivanti dall'alienazione di quote azionarie da parte di un residente di uno Stato contraente sono imponibili anche nell'altro paese di residenza della società, qualora tali quote rappresentino una percentuale del capitale superiore al 10% e siano state detenute dall'alienante per un periodo inferiore ai 12 mesi.

In materia di **servizi**, l'**Articolo 14** prevede, quale principio generale, l'imposizione nel paese di residenza; è tuttavia prevista la tassazione anche nel paese nel quale vengono resi i servizi, ma limitatamente ad una aliquota massima del 10%; è inoltre prevista la tassazione concorrente nel paese di prestazione dell'attività nel caso della disponibilità di una base fissa da parte del soggetto che fornisce i servizi.

Il trattamento fiscale delle remunerazioni per **lavoro subordinato** è regolato dall'**Articolo 15** il quale prevede la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato. Tuttavia, la tassazione avverrà esclusivamente nel Paese di residenza del percipiente, qualora ricorrano i seguenti usuali criteri concorrenti:

- a) permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai sei mesi nel corso dell'anno fiscale;



b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;

c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Nell'ottica delle disposizioni pattizie intese ad evitare comportamenti elusivi, è previsto inoltre (par. 4) uno speciale regime di tassazione del T.F.R. "trattamento di fine rapporto", in base al quale gli importi ricevuti a titolo di T.F.R. o indennità similari da un residente di uno Stato contraente che sia divenuto residente dell'altro Stato contraente restano in ogni caso tassabili soltanto nel primo Stato.

L'**Articolo 16** prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, mentre l'**Articolo 17** stabilisce in via generale l'imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività dei redditi di artisti e sportivi residenti nell'altro Stato contraente. Tuttavia, al fine di evitare eventuali manovre elusive, qualora il reddito per l'attività resa da un artista o da uno sportivo è attribuito ad altre persone, tale reddito può essere tassato nello Stato contraente dove si sono svolte le prestazioni.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe (**Articolo 18**) pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario.

Per quanto concerne i corrispettivi pagati a fronte di servizi resi allo Stato, diversi dalle pensioni (**Articolo 19**), questi sono imponibili soltanto nello Stato pagatore.

Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente ed abbia la nazionalità di detto Stato, ovvero non sia divenuta residente dell'altro Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

Nello stesso senso, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità: in questo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro Stato.

Nel caso di somme ricevute da **studenti** o **apprendisti** (**Articolo 20**), a condizione che esse provengano da fonti situate fuori dal Paese di soggiorno, è prevista in quest'ultimo l'esenzione da imposta; tuttavia, tale beneficio non può applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo nel Paese di soggiorno.



I redditi diversi (**Articolo 21**) da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili, quale regola generale, esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente.

Quanto ai **metodo per evitare le doppie imposizioni (Articolo 22)**, anche in questo trattato internazionale è stato adottato, per l'Italia, il metodo di imputazione ordinaria che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera, alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Panama nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Per quanto riguarda Panama, invece, la doppia imposizione sarà eliminata in base al metodo dell'esenzione.

Per quanto riguarda la disciplina della "**procedura amichevole**" (**Articolo 24**), sono state adottate le principali disposizioni contenute nel modello OCSE.

Uno degli aspetti tecnici fondamentali della Convenzione riguarda le disposizioni **dell'Articolo 25 e le disposizioni contenute al punto 6 del protocollo aggiuntivo in tema di scambio di informazioni**; l'accordo raggiunto a tale riguardo riflette interamente i più recenti standard dell'OCSE, compreso il superamento del segreto bancario, cosicché può ritenersi pienamente soddisfacente da parte italiana e in piena concordanza con gli obiettivi di lotta all'evasione fiscale. Da parte panamense, l'accordo raggiunto sullo scambio di informazioni riflette un nuovo orientamento della controparte.

Sempre in un'ottica di contrasto a manovre elusive, è stata concordata l'introduzione di disposizioni antiabuso e antievasive di carattere generale (**Articolo 28, Limitazione dei benefici**).

Così delineati i tratti rilevanti della Convenzione tra Italia e Panama, si segnala che la stessa entrerà in vigore dopo un periodo di tre mesi dal ricevimento dell'ultima delle notifiche del completamento delle procedure interne.

Inoltre, il patto internazionale sarà efficace

- per le ritenute alla fonte, a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione stessa;
- per le imposte sul reddito e le altre imposte diverse dalle ritenute alla fonte, ad ogni esercizio fiscale che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;



- con particolare riferimento allo scambio di informazioni, una specifica disposizione prevede che le richieste possono essere inoltrate per informazioni relative a qualsiasi data entro i tre anni precedenti all'entrata in vigore della Convenzione.

Sono incluse inoltre nel contesto del Protocollo Aggiuntivo, ed in particolare al punto 7, le usuali disposizioni in materia di rimborsi.

E' altresì previsto (Protocollo Aggiuntivo, punto 9) che le autorità competenti dei due Paesi collaboreranno al fine di verificare il funzionamento della Convenzione, nonché la sua continua rispondenza ai rispettivi e reciproci interessi. Non ultimo, in considerazione della circostanza che Panama non ha ancora adottato la legislazione domestica che consentirà di dare corso agli impegni assunti in materia di scambio di informazioni, è stato convenuto di inserire una clausola che impone agli Stati contraenti di predisporre la disciplina nazionale necessaria a tale fine (Protocollo aggiuntivo, punto 10).

